

## **CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 220/2010**

***Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà –Colloqui dei detenuti in regime di speciale detenzione – Inammissibilità per coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità – Difetto di incidentalità – Manifesta inammissibilità per carenza assoluta di motivazione in punto di rilevanza.***

### **Norme impugnate:**

- Art. 41 bis, 2° co. *quater*, lett. *b*, l. 26.07.1975, n. 354, come modificato dall’art. 2, 25° co., lett. *f*, n. 2, l. 15.07.2009, n. 94.

### **Parametri costituzionali:**

- Art. 3 Cost.  
- Art. 24, 2° co., Cost.  
- Art. 111, 3° co., Cost.

**(1) E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 bis, 2° co. *quater*, lett. *b*, l. 26.07.1975, n. 354, in riferimento agli artt. 3, 24, 2° co., e 111, 3° co., Cost., nella parte in cui prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione possano avere colloqui con i propri difensori solo per un massimo di tre volte alla settimana, di persona o a mezzo del telefono, per la stessa durata stabilita quanto ai colloqui con i familiari. La coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, per costante giurisprudenza costituzionale, è causa di inammissibilità della questione. Il carattere incidentale della questione di costituzionalità presuppone che il *petitum* del giudizio nel corso del quale viene sollevata la questione non coincida con la proposizione della questione stessa.**

\*\*\*\*\*

Con ordinanza 220/2010, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 41 bis, 2° co. *quater*, lett. *b*, l. 26.07.1975, n. 354 (“*norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 2° co., e 111, 3° co., Cost., nella parte in cui prevede che i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione possano avere colloqui con i propri difensori solo per un massimo di tre volte alla settimana, di persona o a mezzo del telefono, per la stessa durata stabilita quanto ai colloqui con i familiari.

Si tratta di una pronuncia particolarmente interessante più per il contenuto della pronuncia stessa che per la peculiarità della vicenda giudiziaria. Senza affrontare alcuna valutazione sulla fondatezza o meno della questione, con la pronuncia in esame, la Corte costituzionale si è limitata a rilevare la sussistenza di due cause di inammissibilità: una semplice ed una manifesta.

Per quel che concerne la causa di inammissibilità semplice, la Corte ha constatato che il procedimento principale, condotto in applicazione dell'art. 14-ter ord. pen., è stato introdotto, nel caso di specie, da un reclamo direttamente rivolto avverso la nuova disciplina prevista dall'art. 41-bis ord. pen. in materia di colloqui visivi e telefonici con i difensori e, dunque, al solo scopo di sindacare la legittimità costituzionale di una norma di legge. Orbene, la coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, per costante giurisprudenza di questa Corte, è causa di inammissibilità della questione (da ultimo, sentenza n. 38 del 2009). In effetti, deve ritenersi che la questione di costituzionalità sia priva di incidentalità. Al riguardo, giova ricordare come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il carattere incidentale della questione di costituzionalità presupponga che il *petitum* del giudizio nel corso del quale viene sollevata la questione non coincida con la proposizione della questione stessa. Quindi, il giudizio *a quo* deve avere, da un lato, un *petitum* separato e distinto dalla questione di costituzionalità sul quale il giudice remittente sia legittimamente chiamato, in ragione della propria competenza, a decidere; dall'altro, un suo autonomo svolgimento, nel senso di poter essere indirizzato ad una propria conclusione, al di fuori della questione di legittimità costituzionale, il cui insorgere è soltanto eventuale<sup>1</sup>. Pertanto, affinché, pur in presenza della prospettazione della incostituzionalità di una o più norme legislative, quale unico motivo di ricorso dinanzi al giudice *a quo*, si possa considerare sussistente il requisito della rilevanza, occorre che sia individuabile, nel giudizio principale, un *petitum* che presenti i requisiti sopra indicati, sul quale l'autorità giudiziaria remittente sia chiamata a pronunciarsi<sup>2</sup>. La sollevata questione di costituzionalità, invece, esaurisce immediatamente il *petitum* del giudizio principale e l'eventuale pronuncia di accoglimento verrebbe a consumare *ex se* la tutela richiesta al giudice remittente, nella residua parte del processo principale, con la conseguenza che manca, nella specie, il carattere della incidentalità della questione, come prescritto dall'art. 23, l. 87/1953.

*Rebus sic stantibus*, la sentenza di inammissibilità della Corte difende il carattere "misto" del nostro modello di giustizia costituzionale, quale risultante da una felice combinazione tra un giudizio accentrato ed un accesso concreto, affermandosi, in linea con una giurisprudenza consolidata, che l'incidentalità della questione di costituzionalità presuppone che il *petitum* del giudizio nel corso del quale viene sollevata la questione, non coincida con la proposizione della questione stessa<sup>3</sup>.

In secondo luogo, la Corte ha rilevato la manifesta inammissibilità della questione per

---

<sup>1</sup> Cfr. sul punto, *ex multis*, C. cost. sent. 84/2006, in *Dir. e giustizia*, 2006, fasc. 12, 81, n. BUONOMO; C. cost. sent. 127/1998, in *Riv. giur. ambiente*, 1998, 702, n. GRATANI; C. cost. sent. 263/1994, in *Riv. giur. trib.*, 1994, 837, n. BALIELLO; C. cost. ord. 175/2003, in *Giur. costit.*, 2003, 1373, n. CUPELLINI; C. cost. ord. 17/1999, in *Giur. costit.*, 1999, 1301 (m), n. DELLO SBARBA.

<sup>2</sup> C. cost. sent. 4/2000, in *Foro it.*, 2000, I, 1754, in base alla quale "nel giudizio di costituzionalità delle leggi attivato in via incidentale sussiste il requisito della rilevanza allorché sia individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi".

<sup>3</sup> Sul punto, v. più diffusamente LOLLO, *Un tentativo di accesso diretto alla Corte costituzionale? Qualche riflessione sulla concretezza nel sindacato costituzionale sulle leggi*, in *forum di Quad. cost.*, 11.05.2009. Cfr., inoltre, PIZZORUSSO, *I sistemi di giustizia costituzionale: dai modelli alla prassi*, in *Quad. cost.*, 1982, 521 ss, il quale distingue tra modelli concreti e modelli astratti di giustizia costituzionale, sulla base di una pluralità di elementi, relativi sia all'oggetto dell'attività interpretativa svolta nei due tipi di controllo, sia nell'ambito di incidenza degli effetti delle decisioni costituzionali, sia alle finalità; D'ANDREA, *Prime note in tema di assorbimento nei giudizi di costituzionalità*, in AA. VV., *Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi*, a cura di Ruggeri e Silvestri, Milano 2000, 82 ss.; SILVESTRI, *Giustizia e giudici nel sistema costituzionale*, Torino 1997, 75 ss.

difetto di motivazione sul punto della rilevanza, dato che il rimettente ha precluso ogni possibile controllo sulla rilevanza della questione sollevata, omettendo di indicare se il reclamante avesse richiesto colloqui in eccesso rispetto al limite attualmente consentito, se detti colloqui fossero pertinenti a specifici procedimenti o adempimenti per i quali si ponessero esigenze difensive altrimenti non assicurabili e se fossero intervenuti provvedimenti di rigetto dell'Amministrazione penitenziaria. Ancora in conformità con l'indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale, la Corte ha confermato che l'assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza è causa di manifesta inammissibilità della questione<sup>4</sup>.

È interessante notare come la pronuncia in oggetto confermi, ancora una volta, lo stretto legame intercorrente, nel nostro modello misto di giustizia costituzionale, tra la rilevanza e i presupposti dell'azione in giudizio. Il giudizio di rilevanza risulta inscindibilmente connesso all'incidentalità ed alla concretezza del giudizio, perché costituisce un vero e proprio "filtro" alle questioni di legittimità costituzionale davanti alla Corte. Anche la decisione in commento si conforma perfettamente alla nozione di rilevanza ormai ritenuta prevalente nella giurisprudenza costituzionale, intesa come capacità della decisione del giudice delle leggi di incidere sul giudizio *a quo*, nel senso che il giudice emittente può sollevare una questione di costituzionalità solo qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della pregiudiziale costituzionale<sup>5</sup>.

**Daria Perrone**

---

<sup>4</sup> Sull'assoluta carenza di motivazione in punto di rilevanza come causa di manifesta inammissibilità v., da ultimo, *ex multis*, C. cost. ord. n. 311/2009, in *Foro it.*, 2010, I, 1073.

<sup>5</sup> Cfr. RUGGERI – SPADARO, *op. cit.*, 179 ss, secondo i quali è opportuno distinguere tra difetto assoluto e difetto relativo di rilevanza: si ha il primo quando manca del tutto l'incidentalità (giudizio astratto) o quando la legge non è più attuale (perché la norma di legge costituzionalmente dubbia è già stata applicata nel processo a quo); si ha il secondo quando, pur sussistendo l'incidentalità e l'attualità della questione, tuttavia, nel caso concreto, la decisione della Corte non è in grado di incidere sul giudizio principale. Di rilevanza come "necessità" e "adeguatezza" della questione di legittimità costituzionale, v. anche DAL CANTO, *La rilevanza e il valore del fatto nel giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidentale*, in AA.VV., *Il giudizio sulle leggi e la sua diffusione. Verso un controllo di tipo diffuso? Atti del seminario di Pisa, 25-26.05.2001*, Torino 2002, 1429 ss.